



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

98/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 140 /DA del 15 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso ZAGAMI FORTUNATA c/ CAS. – liquidazione Sentenza 307/2018 agli eredi legittimi TROVATO FILIPPO +2

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro RG n. 517/2014 tra le parti TROVATO FILIPPO, TROVATO CARMELA e TROVATO NICOLO' MARIA in qualità di eredi di ZAGAMI FORTUNATA C/ CAS, è stata emessa la sentenza n° 307/2018 del 21/5/2018 (**ALL. 1**) notificata in forma esecutiva il 11/6/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 40.768,41 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di giudizio del Primo grado pari ad € 4.404,50 oltre accessori e del Secondo grado pari ad € 4.747,50 oltre accessori, che determinano una spesa complessiva di € 64.531,75;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti, i Sigg. Trovato F.+2 hanno presentato in data 17/12/2018 un Atto di Precetto (**ALL.2**) per la somma di cui sopra maggiorate delle spese legali per complessivi € 65.122,69, cui è seguito in Atto di Pignoramento presso Terzi notificato in data 6/2/2019 e notificato anche al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa (**ALL. 3**).

Accertato che i Sigg. Trovato Filippo, Trovato Carmela e Trovato Nicolò Maria sono gli eredi legittimi costituiti, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciato in data 18/2/2019 (**ALL. 4**), unitamente alla delega rilasciata dai Sigg. Trovato Nicolò Maria e Trovato Carmela in favore del Padre Trovato Filippo a riscuotere sul proprio c/c anche le quote di loro competenza (**ALL.5**);

Considerato che il compenso statuito in Sentenza costituisce reddito prodotto dal defunto e anche se sarà riscosso dagli eredi, conserva la sua natura di reddito da lavoro dipendente soggetto ad IRPEF (Cass. Sez. V Civile n° 4785/2009), per effetto di tale norma il reddito spettante agli eredi del dipendente deceduto, pari ad € 51.161,84 è soggetto a tassazione separata applicando l'aliquota minima del 23% che il sostituto di imposta è tenuto ad applicare ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n° 600/1972 e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall'art. 3 dello stesso Decreto;

Che dagli atti d'ufficio il Sig. Trovato Filippo risulta essere a tutt'oggi debitore di questo Consorzio della somma di € **.5.125,80** derivante dalla Sentenza n. 464/2016, che si allega, (**ALL.6**) che lo ha condannato alla refusione delle spese legali per € 3.513,00 oltre accessori e, pertanto, prima di procedere alla quota spettante al Sig. Trovato Filippo in virtù della Sentenza 307/2018 si ritiene opportuno decurtare per compensazione tale somma dall'importo netto spettante allo stesso quale erede di Zagami Fortunata

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 59.996,85 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 307/2018 della Corte di Appello di Messina Sez. Lavoro e dell'atto di Precetto del 17/12/18 il pagamento della somma complessiva di € 57.760,71 in favore degli eredi di Zagami Fortunata, come da prospetto in calce, come segue:
1) € 17.785,15 al netto della ritenuta di acconto del 23% di € 3.922,40 Codice Tributo 1002 (sull'imponibile di € 17.053,94 per sorte capitale ed interessi), in favore di **Trovato Nicolò Maria** nato a Messina il 16/11/1973 cod. fisc. TRVNLM73S06F158Q, mediante bonifico sul c/c IBAN IT16L 02008 16511 000104 783875 intestato al padre Trovato Filippo giusta delega allegata;
2) € 17.785,15 al netto della ritenuta di acconto del 23% di € 3.922,40 Codice Tributo 1002 (sull'imponibile di € 17.053,94 per sorte capitale ed interessi), in favore di **Trovato Carmela** nata a Messina il 18/2/1972 cod. fisc. TRVCML72B58F158O, mediante bonifico sul c/c IBAN IT16L 02008 16511 000104 783875 intestato al padre Trovato Filippo giusta delega allegata;
3) € 12.659,35 al netto della ritenuta di acconto del 23% di € 3.922,40 Codice Tributo 1002 (sull'imponibile di € 17.053,94 per sorte capitale ed interessi), ed al netto del recupero del credito vantato dal CAS come sopra descritto, in favore di **Trovato Filippo** nato a Monforte S. Giorgio (ME) il 3/7/1942 cod. fisc. TRVFPP42L03F359U, mediante bonifico sul c/c IBAN IT16L 02008 16511 000104 783875 allo stesso intestato
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE SOMME EREDI ZAGAMI FORTUNATA

Sentenza 307/2018 Corte Appello di Messina				
DESCRIZIONE VOCI	QUOTA Trovato Filippo	Quota Trovato Carmelo	Quota Trovato Nicolò M.	TOTALE
Competenze statuite in Sentenza +Riv.	€ 17.053,94	€ 17.053,94	€ 17.053,94	51.161,82
Rit. IRPEF Tassaz. Separata 23%	-€ 3.922,40	-€ 3.922,40	-€ 3.922,40	-11.767,20
Spese legali Primo Grado	€ 2.142,71	€ 2.142,71	€ 2.142,71	6.428,13
Spese Legali II Grado Appello	€ 2.313,92	€ 2.313,92	€ 2.313,92	6.941,76
Spese Precetto	€ 196,98	€ 196,98	€ 196,98	590,94
Recupero somme giudizi CAS/Trovato F.	-€ 5.125,80		€ 0,00	-5.125,80
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 12.659,35	€ 17.785,15	€ 17.785,15	48.229,65
Rit. IRPEF Tassaz. Separata 23%				11.767,20
TOTALE DA IMPEGNARE				59.996,85

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 665 Atto 160 del 2019

Importo € 59.996,85

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 18-3-19 Il Funzionario 16

Avv. CARMELO BRIGUGLIO
Via S. Maria Alemanna, 5
- 98122 MESSINA -
Tel 090.717852 - Fax 090.672254
e-mail: avvbriguglio@tin.it

^{nu. 1}
Sentenza n. 307/2018 pubbl. il 21/05/2018

RG n. 517/2014

COPIA

Conservatore del Tribunale
Invia: Informazione
ed ottenuta ricevuta
in data 21 MAR 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
11 GIU. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.

307/2018
514/2014
166/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA

La Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, composta dai Signori

Magistrati:

Dott. Letterio Villari	Presidente
Dott.ssa Emma Sturniolo	Consigliere
Dott. Salvatore Sandro Caruso	Giudice Ausiliario Relatore

all' udienza collegiale del 10/04/2018

nella controversia vertente tra:

TROVATO FILIPPO, TROVATO CARMELO, TROVATO NICOLO' MARIA N.Q.
DI EREDI DI ZAGAMI FORTUNATA, rappresentati e difesi dall' avv. Carmelo
Briguglio

APPELLANTI

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADALE SICILIANE in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede in Messina, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Magaouda

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 68/2014
del 14/01/2014

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina depositato in
data 02/10/2008 ZAGAMI FORTUNATA esponeva di essere stata ex

Consorzio per le
AUTOSTRADALE SICILIANE
Prot. 12459
del 11-06-2018 Sez. A



Handwritten signatures


dependente del CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE di Messina deducendo che con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro iscritto al numero 1344/2000 aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore ed alla liquidazione delle differenze retributive e che con sentenza n.1512 del 27/09/2002 il Tribunale aveva rigettato le sue domande.

Successivamente la Corte di Appello di Messina con sentenza n.349/2008 aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori di segretaria di azienda corrispondenti all'ottavo livello funzionale con la conseguenza che l'Ente resistente era stato condannato al pagamento delle differenze retributive dal 01/07/1998 alla data del deposito del ricorso di primo grado marzo 2000; precisava altresì che la sentenza era passata in giudicato e che in essa era acclarato lo svolgimento di mansioni superiori anche per il periodo successivo al marzo 2000 e fino al collocamento a riposo, avvenuto il 30/09/2006.

Allegava pertanto il proprio diritto a percepire quanto dovuto per il periodo 2000-2006 nel quale periodo aveva svolto mansioni di segretaria di azienda corrispondenti all'ex ottavo livello, oggi livello A1.

Chiedeva altresì che venisse dichiarato che in ordine allo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello A1 per il periodo marzo 2000-settembre 2006 si era formato il giudicato sulla sentenza n.349/2008 della Corte di Appello di Messina, con condanna dell'Ente resistente al pagamento delle differenze retributive oltre oneri previdenziali ed accessori per il predetto periodo oltre al risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non, anche per perdita di chance, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane deducendo che il diritto alle differenze retributive era stato riconosciuto solo per il periodo Luglio 98-marzo 2000, mentre non vi era alcun accertamento in ordine al periodo successivo, contestando specificamente le mansioni superiori per tale



periodo; eccepiva altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendo il rigetto con vittoria di spese e compensi.

La controversia istruita documentalmente e per il tramite di consulenza tecnica di ufficio veniva decisa dal giudice di primo grado con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 18/04/2014, proponeva appello ZAGAMI FORTUNATA lamentando la erroneità della sentenza, chiedendo pertanto l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, con vittoria delle spese per entrambe le fasi giudiziali.


IL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE si costituiva contestando gli assunti dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio decedeva la sig.ra Zagami Fortunata e si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione volontaria per la prosecuzione del processo i sig.ri Filippo Trovato, Nicolò Maria Trovato e la sig.ra Carmela Trovato nella qualità rispettivamente di coniuge superstite e di figli della de cuius sig.ra Zagami Fortunata, i quali insistevano nell'accoglimento delle domande tutte promosse dalla loro dante causa.

Veniva richiesta, ammessa ed espletata prova per testi, all'esito della quale all'udienza odierna la causa veniva decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte che, anche ritenuta la nullità per contrarietà a norma imperativa delle delibere con cui il CAS ha sempre regolamentato i rapporti giuridici ed economici con i propri dipendenti, in difformità a quanto disposto dalla legge regionale n.10/2000, non sussisterebbe ostacolo al riconoscimento della domanda di differenze retributive ai sensi dell'art.2126 cod. civ. e dell'art. 36 Cost.



In altre parole anche valutando che non sarebbe applicabile, al rapporto in oggetto, il C.C.N.L. di natura privatistica per contrasto con norma imperativa di legge contenuta nell'art.24 della legge regionale n. 10/2000, in ogni caso il lavoratore deve fornire la prova di avere svolto le mansioni superiori richieste alla luce del detto CCNL.

Nel caso di specie pertanto risulta preliminare ed assorbente stabilire se la dante causa degli odierni appellanti ha effettivamente svolto per il periodo successivo al marzo 2000 e fino al settembre 2006 le mansioni superiori di cui pretende le differenze retributive.

Nella fattispecie in parola gli odierni appellanti hanno dato prova che la loro dante causa ha svolto effettivamente per il periodo che ci occupa e cioè il periodo successivo al marzo 2000 le mansioni rientranti nella qualifica livello A1.

Ed invero in primo grado la Zagami aveva articolato prova per testi per dimostrare l'espletamento delle mansioni superiori, prova che è stata reiterata nel presente grado, atteso che in primo grado il giudice non aveva ritenuto di doverla ammettere.

Per tale motivo la Corte con ordinanza del 11.04.2017 ha ammesso la prova per testi in parola.

I testi escussi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni superiori per come indicate negli articolati di prova dedotti nel giudizio di primo grado.

Ed invero la teste Feminò ha affermato che la Zagami si occupava di tutte le incombenze della segreteria del direttore generale, sbrigava la corrispondenza, partecipava alle riunioni della direzione prendendo appunti predisponendo i verbali e tutto ciò fino al collocamento a riposo avvenuto nel settembre 2006.

Era responsabile degli atti che compiva, riceveva la corrispondenza diretta alla presidenza ed alla direzione e ne curava la distribuzione nei vari uffici.



Curava l'ufficio di segreteria e protocollava tutta la posta.

Anche il teste Luxi Ubaldo ha confermato che la Zagami si occupava dei rapporti con gli uffici interni del Consorzio per la corrispondenza partecipando alle riunioni e su suo incarico recuperava ed acquisiva i documenti necessari alla discussione.


Tra l'altro lo stesso teste ha confermato la nota del 27/01/04 nonché la dichiarazione redatta su richiesta dell'ufficio legale entrambe a sua firma.

Le mansioni così come specificate dai testi risultano analoghe a quelle riconosciute ed accertate da questa Corte di Appello con la sentenza n.349/2008 (passata in giudicato) che riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina aveva dichiarato la sussistenza dello svolgimento dal 1992 in via continuativa, su apposito conferimento di incarico da parte dell'organo competente su un posto previsto in pianta organica e rimasto vacante per oltre un decennio, delle mansioni di segretaria di azienda che corrispondono all'ex ottavo livello funzionale del CCNL oggi livello A1.

Relativamente al quantum debeatur la Corte ritiene che ben può prendersi a riferimento la consulenza tecnica di ufficio disposta ed espletata nel giudizio di primo grado.

A tale proposito il giudice di prime cure aveva nominato un ctu al fine di accertare "le somme eventualmente dovute a parte ricorrente a titolo di differenze retributive, per il periodo 01/03/2000-30/09/2006, tenendo in considerazione lo svolgimento da parte della stessa di mansioni ascrivibili a quelle della segretaria di azienda VIII (A/1) CCNL di settore.

In altre parole il giudice di primo grado aveva ritenuto che la Zagami aveva effettivamente espletato le mansioni superiori, e per tale motivo aveva proceduto a nominare un ctu al fine di determinare il quantum per il periodo in contestazione, salvo poi rigettare la domanda della Zagami



perché non riteneva applicabile il CCNL privatistico al CAS ,ritenendo applicabile il CCNRL, in quanto il CAS è Ente pubblico non economico.

Ma come riferito in precedenza ritiene questa Corte che tale argomentazione non è sufficiente per determinare il rigetto del riconoscimento della domanda di differenze retributive ai sensi dell'art.2126 cod. civ. e dell'art. 36 Cost.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ben possono acquisirsi le risultanze della ctu espletata in primo grado atteso che essa risulta congruamente motivata e sorretta da corrette motivazioni.

Pertanto il CAS è tenuto a corrispondere agli eredi della sig.ra Zagami Fortunata, per l'espletamento delle mansioni svolte per il periodo marzo 2000-settembre 2006 la somma di euro 40.768,41 al lordo delle ritenute di legge.

L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da separato dispositivo, sono poste a carico del CAS ed a favore degli appellanti.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TROVATO FILIPPO, TROVATO CARMELO, TROVATO NICOLO' MARIA N.Q. DI EREDI DI ZAGAMI FORTUNATO avverso la sentenza n. 68 / 2014, del 14/01/2014 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:

in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di ZAGAMI FORTUNATA alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello A1 del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l'



effetto condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal marzo 2000 al settembre 2006 pari ad euro 40.768,41, al lordo delle ritenute fiscali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell' art.22 comma 36 L 724 / 1994;

Condanna il CAS alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in favore degli appellanti TROVATO FILIPPO, TROVATO CARMELO, TROVATO NICOLO' MARIA N.Q. DI EREDI DI ZAGAMI FORTUNATA in complessivi €.4.404,50 per il primo grado e in €.4757,50 oltre Iva , CPA e spese generali nella misura del 15% .

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Corte di Appello l'10/04/2018.

Il Giudice Ausiliario Estensore.

Il Presidente

(dott. S. Sandro Caruso)

(dott. Letterio Villari)

Helmut Bonchela

Millo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a
richiesta dell'Avvocato Luigi Bagnuolo
nell'interesse di Enrico Di Zef. F. Fortunato
Messina, 28.11.2012

N. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con formula esecutiva.


Messina, **28 MAG. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato, ai fini di ogni legale conoscenza, l'antescritta sentenza n. 307/2018 pubblicata il 21.05.2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, sezione Lavoro, all'esito del giudizio iscritto al n.517/2014 RG, recante la formula esecutiva rilasciata in data 28.05.2018, al **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica e funzione presso la sede dell'Ente in Messina, Contrada Scoppo, cap 98122 - Messina, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di



Incaricato di ricevere le notificazioni.


Me 11-6-2018
L'Uff. di on.
Giacopo Porro

Azi. 2

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
17 DIC. 2018		
MP GEN	D.A.	D.A.F.

AVV. CARMELO BRIGUGLIO	
Via S. Maria Alemanna n. 5	
98122 MESSINA	
Tel. 090.717852 - Fax 090.610054	
e-mail: avvbriguglio@tin.it	

Consorzio per le	
AUTOSTRADE SICILIANE	
Prot. 28908	
del 17-12-2018 Sez. A	



18/12/18

ATTO DI PRECETTO

coll.

fasc. 98/5

Nell'interesse del sig. Filippo Trovato (c.f.: TRVFPP42L03F359U) nato a Monforte San Giorgio in data 03.07.1942 residente in Messina, via Comunale strada privata 183 compl. Lascari pal. B, Camaro Superiore, del sig. Nicolò Maria Trovato (c.f.: TRVNLM73S06F158Q) nato a Messina in data 06.11.1973 e residente in Messina, via Panoramica dello Stretto compl. Terrazzemare Km 3,350 e della sig.ra Carmela Trovato (c.f.: TRVCML72B58F158O) nata a Messina il 18.02.1972 e residente in Messina, Viale Regina Margherita n. 5 bis compl. Archimede rispettivamente n.q. di coniuge superstite e di figli della *de cuius* sig.ra Fortunata Zagami tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Briguglio (c.f.: BRGCML45E16D824F) presso il cui studio in Messina, Via S. Maria Alemanna n.5 sono elettivamente domiciliati (ai sensi dell'art. 136 d.lgs 104/2010 si chiede di ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 090.672254 e alla casella PEC avvcarmelobriguglio@cnfpec.it);

PREMESSO:

- che, con sentenza n. 307/2018, pubblicata il 21.05.2018 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 517/2014 R.G., la Corte d'Appello di Messina – sez. Lavoro ha accolto l'appello proposto dai sigg.ri Trovato n.q. di eredi della sig.ra Zagami avverso la sentenza n. 68/2014 del Tribunale di Messina, sez. lavoro;
- che, in particolare, il giudice d'appello con la sentenza n. 307/2018 ha dichiarato *"..il diritto della sig.ra Zagami Fortunata alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello A1 del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal marzo 2000 al settembre 2006 pari ad € 40.768,41 al lordo delle ritenute fiscali oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell'art. 22 comma 36 L 724/1994"*;
- che, con la suddetta sentenza la Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro ha, altresì, condannato il CAS alla refusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio liquidate in favore dei sig.ri Trovato in complessivi € 4.405,50 per il primo

grado di giudizio e in € 4.757,50 per il giudizio di appello oltre accessori di legge;

- che, pertanto, i sigg.ri Trovato n.q. di eredi della sig.ra Fortunata Zagami sono creditori nei confronti del CAS;

- che, in data 28.05.2018 la sentenza n. 307/2018 della Corte d'Appello di Messina – sez. Lavoro è stata rilasciata in forma esecutiva e, così, notificata in data 11.06.2018 al CAS;

- che, tuttavia, il CAS in persona del legale rappresentante p.t. ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tutto ciò premesso, il sig. Filippo Trovato, il sig. Nicolò Maria Trovato e la sig.ra Carmela Trovato n.q. di eredi della sig.ra Zagami come sopra rappresentati e difesi,

INTIMANO E FANNO PRECETTO

Al Consorzio Autostrade Siciliane in persona del suo legale rappresentante *p.t.* elettivamente domiciliato per la carica e funzione presso la sede dell'ente in Messina, Contrada Scoppo – cap. 98121 di pagare entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

sorte capitale (liquidata con sentenza C. Appello Messina – sez. Lavoro n. 307/2018 al lordo

delle ritenute fiscali)	€ 40.768,41,
interessi e rivalutazione a decorrere dal 02.10.2008	€ 10.375,98
spese esenti	€ 17,45 ✓

SUB TOTALE A € **51.161,84** ✓

Spese giudiziali I° di giudizio	€ 4.405,50 ✓
Rimborso spese generali (15%)	€ 660,82 /
CPA (4%)	€ 202,65 /
IVA (22%)	€ 1.159,17 /

SUB TOTALE B € **6.428,15** ✓

Spese giudiziali II° di giudizio	€ 4.757,50
Rimborso spese generali (15%)	€ 713,62
CPA (4%)	€ 218,84
IVA (22%)	€ 1.251,79

SUB TOTALE C € **6.941,76** ✓

A cui vanno aggiunte le seguenti

VOCI PRECETTO:

Compenso (ai sensi del D.M. 55/2014)	€ 405,00
+ Rimborso spese generali (15%)	€ 60,75
+ 4% C.P.A.	€ 18,63
+ 22% (IVA)	€ 106,56
<u>SUB TOTALE D:</u>	€ 590,94

E così in totale la somma di **€uro 65.122,69** (= SUB TOTALE A + B + C + D), salvo errori od omissioni che si è pronti a correggere a semplice richiesta, oltre spese di notifica come a margine segnate, interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo con l'avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine sopra indicato, si procederà all'esecuzione forzata come per legge.

Si avverte, inoltre, il Consorzio Autostrade Siciliane che, ex art. 480 2 ° comma cpc con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Messina, 05 dicembre 2018

(Avv. Carmelo Briguglio)


Carmelo Briguglio

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti sig. Filippo Trovato (c.f.: TRVFPP42L03F359U) nato a Monforte San Giorgio il 03.07.1942, sig. Nicolò Maria Trovato (c.f.: TRVNLM73S06F158Q) nato a Messina, il 06.11.1973 e la sig.ra Carmela Trovato (c.f.: TRVNCL73S06F158Q), nata a Messina in data 18.02.1972, delegano l'Avv. Carmelo Briguglio del foro di Messina a rappresentarli e difenderli con ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del giudizio e così nell'esecuzione anche presso terzi, nonché nell'eventuale giudizio di opposizione al precetto o agli atti esecutivi compresa la facoltà di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, incassare somme, rilasciare quietanze e rinunciare agli atti nonché conciliare e /o transigere la controversia, insorta contro il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante *p.t.*, definita con sentenza n. 307/2018 pubblicata il 21.05.2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina – sezione Lavoro. Dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli avvisi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarmelobriguglio@cnfpec.it. Dichiarano di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiscono, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiarano, altresì, di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti nel D.lgs n.196/2003 e ss.mm. avente ad oggetto la tutela del trattamento dei dati personali e sensibili e si acconsente al trattamento degli stessi al fine dello svolgimento dell'attività professionale. Si elegge domicilio come in atti. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.


Messina, 08 novembre 2018


(Sig. Filippo Trovato)


(Sig. Nicolò Maria Trovato)


(Sig.ra Carmela Trovato)

È autentica

Avv. Carmelo Briguglio


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato, ai fini di ogni legale conoscenza, l'antescritto precetto per il pagamento delle somme liquidate con sentenza n. 307/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina sezione lavoro all'esito del giudizio iscritto al n.517/2014 Rg RG, con procura alle liti in calce, al **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati per la carica e funzione presso la sede dell'Ente in Messina, Contrada Scoppo, cap. 98122 – Messina, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di *ADDETTO UFFICIO PROTOCOLLO*

ME-17/12/2018

Incaricato di ricevere le notificazioni.



UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 24456

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 5,00

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 11/12/2018

L'Ufficiale Giudiziario



-1J1124456/1

AZL 3
COPIA
15/3

Cron. CTe 66
REGISTRATO OGGI
- 1 FEB 2019

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
06 FEB. 2019		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Avv. CARMELO BRIGUGLIO
Via S. Maria Alemanna, 5
- 98122 MESSINA -
Tel 090.717852 - Fax 090.672254
e-mail: avvbriguglio@tin.it

TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

CONT-
Il sig. Filippo Trovato (c.f. TRVFPP42L03F359U) nato a Monforte San Giorgio il 03.07.1942 e residente in Messina, via Comunale Strada privata 183 compl. Lascari pal.B, Camaro Superiore, del sig. Nicolò Maria Trovato (c.f.: TRVNLM73S0F158Q) nato a Messina in data 06.11.1973 e residente in Messina, via Panoramica dello Stretto compl. Terrazzemare Km 3,350 e della sig.ra Carmela Trovato (c.f.: TRVCML72B58F158O) nata a Messina il 18.02.1972 e residente in Messina, viale Regina Margherita n. 5 bis compl. Archimede rispettivamente n.q. di coniuge superstite e di figli della *de cuius* sig.ra Fortuna Zagami tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di precetto notificato in data 17.12.2018, dall'Avv. Carmelo Briguglio (c.f. BRGCML45E16D824F) presso il cui studio in Messina, Via Santa Maria Alemanna n.5 sono elettivamente domiciliati (ai sensi dell'art. 136 d.lgs 104/2010 si chiede di ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 090.672254 e alla casella di PEC: avvcarmelobriguglio@cnfpec.it)

PREMESSO:

- che, con sentenza n. 307/2018, pubblicata il 21.05.2018 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 517/2014 R.G., la Corte d'Appello di Messina – sez. Lavoro ha accolto l'appello proposto dai sigg.ri Trovato n.q. di eredi della sig.ra Zagami avverso la sentenza n. 68/2014 del Tribunale di Messina, sez. lavoro;
- che, in particolare, il giudice d'appello con la predetta sentenza ha dichiarato
“...il diritto della sig.ra Zagami Fortunata alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello A1 del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 3062
del 06-02-2019 Sez. A



mansioni superiori e per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal marzo 2000 al settembre 2006 pari ad € 40.768,41 al lordo delle ritenute fiscali oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell'art. 22 comma 36 L 724/1994";

- che, con la suddetta sentenza la Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro ha, altresì, condannato il CAS alla refusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio liquidate in favore dei sig.ri Trovato in complessivi € 4.405,50 per il primo grado e in € 4.757,50 oltre accessori di legge;

- che, in data 28.05.2018 la sentenza n. 307/2018 della Corte d'Appello di Messina – sez. Lavoro è stata rilasciata in forma esecutiva e così notificata al CAS, in persona del legale rappresentante p.t., in data 11.06.2018;

- che, il 17.12.2018 è stato notificato atto di precetto con cui è stato intimato al CAS il pagamento dell'importo complessivo di € 65.122,69;

- che, ad oggi, il debitore non ha provveduto a corrispondere le predette somme dovute ai sigg.ri Trovato;

- che, per quanto consta, la tesoreria del Consorzio Autostrade Siciliane è presso la Banca Unicredit di Messina in Via Garibaldi n. 102 – Cortina del Porto is. 3 - 98122 MESSINA;

- che, quindi, gli odierni istanti intendono procedere al pignoramento della somma portata dal predetto precetto - **pari ad € 65.122,69**, - oltre agli interessi moratori ed alle spese occorse ed occorrente, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. e, dunque, complessivamente fino alla concorrenza di € 97.684,03;

Tutto ciò premesso, i sigg.ri Filippo Trovato, Nicolò Maria Trovato e Carmela Trovato come sopra rappresentati e difesi


CITANO

- Il **Consorzio Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica e funzione presso la sede dell'Ente in Messina, Contrada Scoppo, cap. 98122 - Messina (ME); - **debitore esecutato**

- la **Banca Unicredit di Messina** in Via Garibaldi n. 102 – Cortina del Porto is.

3 - 98122 MESSINA in persona del suo legale rappr. pro tempore;

- **terzo pignorato**



a comparire dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA - ufficio esecuzioni immobiliari, Sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 18.03.2019 ore e locali di rito, con l'avvertimento che non comparendo si procederà come per legge;

INVITANO


il terzo pignorato **Banca Unicredit di Messina in Via Garibaldi n. 102 – Cortina del Porto is. 3 - 98122 MESSINA** in persona del legale rappresentante p.t., a comunicare a mezzo di lettera raccomandata e/o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec avvcarmelobriguglio@cnfpec.it la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., entro dieci giorni dalla notifica della presente, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza e che qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

NOTA FISCALE EX D.P.R. N. 115/2002 E S.M.I.: il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che il valore del presente procedimento esecutivo mobiliare introdotto col superiore pignoramento presso terzi è pari ad € 65.122,69 e che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., è dovuto il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura fissa pari ad Euro 139,00.

Messina, 18 Gennaio 2019

(Avv. Carmelo Briguglio)

Carmelo Briguglio



Ad istanza dei **sigg.ri Filippo Trovato** (c.f. TRVFPP42L03F359U), **Nicolò Maria Trovato** (c.f.: TRVNLM73S0F158Q) e **Carmela Trovato** (c.f.: TRVCML72B58F158O) e del suo procuratore e difensore Avv. Carmelo Briguglio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Messina, visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 307/2018, pubblicata il 21.05.2018 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n.517/2014 Rg, visto l'atto di precetto notificato in data 17.12.2018 con il quale si intimava al Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t. di pagare la somma di € 65.122,69 oltre spese di notifica del precetto, interessi maturandi e successive occorrente

HO PIGNORATO

in virtù dell'indicato precetto tutte le somme di denaro depositate nel conto corrente bancario presso la **Banca Unicredit di Messina in Via Garibaldi n. 102 – Cortina del Porto is. 3 - 98122 MESSINA**, fino alla concorrenza della somma precettata, così come quantificato nell'atto di precetto (€ 65.122,69), aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. comprensiva dell'importo del credito per cui si procede, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice e a tal fine

HO INGIUNTO

Al Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito i beni assoggettati ad espropriazione;

HO RIVOLTO FORMALE INVITO

ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., al debitore esecutato Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t. ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette, saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

HO RIVOLTO FORMALE AVVERTIMENTO

al debitore esecutato Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t. che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione o la vendita, a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui deve essere data prova documentale;

HO INTIMATO

al terzo pignorato **Banca Unicredit di Messina in Via Garibaldi n. 102 –**

Cortina del Porto is. 3 - 98122 MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t., con il quale il debitore intrattiene rapporto di conto corrente bancario, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode; al contempo

HO AVVERTITO

parte debitrice che, a norma dell'articolo 615 secondo comma c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c. salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

In pari tempo, a richiesta dei sigg.ri Filippo Trovato, Nicolò Maria Trovato e Carmela Trovato e del suo procuratore e difensore Avv. Carmelo Briguglio

HO NOTIFICATO

copia del su esteso atto di pignoramento presso terzi:

- 1) **AI CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica e funzione presso la sede dell'Ente in Messina, Contrada Scoppo, cap. 98122 - Messina mediante

a mani del sig.
impiegato, incaricato di
ricevere la notifica


LOMBARDO Matteo

Messina, 06/02/2019

re 1300

FUNZIONARIO UNEP
SERAFINI

- 2) **Banca Unicredit di Messina** in persona del suo legale rappresentante
pro tempore dom.to c/o la filiale in **Via Garibaldi n. 102 – Cortina del**
Porto is. 3 - 98122 MESSINA, mediante



- 3) **Banca Unicredit di Messina** in persona del suo legale rappresentante
pro tempore dom.to c/o la filiale in **Piazza Cairoli n.46, 98123**
Messina, mediante



Acc. 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto **sig. Filippo Trovato** (c.f.: TRVFPP42L03F359U) nato a Monforte San Giorgio il 03.07.1942 e residente in Messina, via Comunale Strada privata 183 compl. Lascari pal. B, Camaro Superiore consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

Che, la propria moglie, la sig.ra Fortunata Zagami (c.f.: ZGMFTN49C56F158V) nata a Messina il 16.03.1949 e ivi residente in via Comunale Strada privata 183 compl. Lascari pal. B, Camaro Superiore è deceduta a Messina in data 22.05.2017 e che i suoi eredi sono, oltre al sottoscritto dichiarante, i figli **sig. Nicolò Maria Trovato** (cf. TRVNLM73S0F158Q), nato a Messina il 06.11.1973 e ivi residente in via Panoramica dello Stretto compl. Terrazzemare Km 3,350 e **sig.ra Carmela Trovato** (cf.: TRVCML72B58F158O) nata a Messina il 18.02.1972 e ivi residente in viale Regina Margherita n.5 bis compl. Archimede.

Si allegano alla presente dichiarazione: certificato di morte e certificato dello stato di famiglia integrale rilasciati dal Comune di Messina.

Messina, 18.02.2019

Sig. Filippo Trovato


Comune di Messina

UFFICIO DI STATO CIVILE

ESTRATTO PER RIASSUNTO DAL REGISTRO
DEGLI ATTI DI MORTE

Anno 2017 Atto 956 Parte 2 Serie B Mand.

RELATIVO A: ZAGAMI FORTUNATA

Da questi registri dello Stato Civile risulta che:

In data 22 maggio 2017
alle ore due
e minuti ventidue

a MESSINA (ME)

AZIENDA OSP. PAPARDO

è morta

ZAGAMI FORTUNATA

residente a: MESSINA (ME)

di professione

che era nato in MESSINA (ME)

il 16/03/1949

e che era CONIUGATA con TROVATO FILIPPO

Si rilascia il presente in carta semplice ai sensi
della L. 405 del 29/12/90 art. 7 comma 5.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

MESSINA, 21/02/2019

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
Op.: FAMA' d'ASSISI VITTORIO



Piazza Unione Europea
98122 Messina (Me)

Telefono (+39) 090 7721
Internet : www.comune.messina.it

Partita IVA 00080270838
e_mail: urp@comune.messina.it

COMUNE DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Anagrafe

STATO DI FAMIGLIA INTEGRALE

L' UFFICIALE D' ANAGRAFE

prot. N° 4398



Vista l'istanza del Signor Trovato Filippo in data 21/02/2019;

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA

Il nucleo familiare del nominat Trovato Filippo, iscritto in questo Registro di Popolazione,

al F.F. n° 201604, dal 04/06/1994, risulta composto come segue:

1	I.S.	<u>Trovato Filippo</u>	nato a <u>Monforte S. Giorgio</u>
		il <u>03/04/1942</u> eliminato il <u>05/01/1996</u>	per <u>emigrazione a Monforte S. Giorgio</u>
2	Fig.	<u>Zagami Fortunata</u>	nata a <u>Messina</u>
		il <u>16/03/1949</u> eliminato il <u>05/01/1996</u>	per <u>emigrazione a Monforte S. Giorgio</u>
3	Fig.	<u>Trovato Carmela</u>	nata a <u>Messina</u>
		il <u>18/02/1972</u> eliminato il <u>05/01/1996</u>	per <u>emigrazione a Monforte S. Giorgio</u>
4	Fig.	<u>Trovato Nicolo</u>	nato a <u>Messina</u>
		il <u>06/11/1973</u> eliminato il <u>05/01/1996</u>	per <u>emigrazione a Monforte S. Giorgio</u>
5			nat_a _____
		il _____ eliminato il _____	per _____
6			nat_a _____
		il _____ eliminato il _____	per _____
7			nat_a _____
		il _____ eliminato il _____	per _____
8			nat_a _____
		il _____ eliminato il _____	per _____

segue

9		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
10		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
11		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
12		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
13		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
14		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
15		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
16		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____
17		_____ nat_a _____
		Il _____ eliminato il _____ per _____

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia il presente certificato per uso _____.

Messina li 27/02/2019

Il Responsabile dell' istruttoria
Gabriella Valenti

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Gabriella Valenti



DELEGA DI PAGAMENTO

I sottoscritti **sig. Nicolò Maria Trovato** (cf. TRVNLM73S0F158Q), nato a Messina il 06.11.1973 e ivi residente in via Panoramica dello Stretto compl. Terrazzemare Km 3,350 e **sig.ra Carmela Trovato** (cf.: TRVCML72B58F158O) nata a Messina il 18.02.1972 e ivi residente in viale Regina Margherita n.5 bis compl. Archimede, entrambi n.q. di destinatari della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro n. 307/2018 in quanto eredi della sig.ra Fortunata Zagami

DELEGANO

Il **sig. Filippo Trovato** (TRVFPP42L03F359U) nato a Monforte San Giorgio il 03.07.1942 e residente in Messina, via Comunale Strada privata 183 compl. Lascari pal. B, Camaro Superiore alla riscossione delle somme a loro dovute dal CAS in forza della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro n. 307/2018 e dei successi atti di precetto e di pignoramento rispettivamente notificati in data 17.12.2018 e 05.02.2019.

A tal fine si allegano documenti di identità dei sigg.ri Trovato.

Messina, 18.02.2019

Sig. Nicolò Maria Trovato





Sig.ra Carmela Trovato




Cognome **TROVATO**
 Nome **CARMELA**
 nato il **18/02/1972**
 (atto di **1972/1. P. 2. S. A.**)
 a **MESSINA (ME)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MESSINA (ME)**
 Via **VIA MARGHERITA RES. ARCHEMEDE, 58/5 pal. A**
 Stato civile *********
 Professione *********
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,62**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **.....**


 Firma del titolare *Carmela Trovato*
MESSINA il **12/08/2016**
 Impronta del dito indice sinistro *Elena Trovato*
 RISCOSSI EURO 10,33

Documento valido fino al
05/11/2024.



AR 4099173



IPZS. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
FALLO (CS)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 4099173

DI
TROVATO NICOLO'

Cognome TROVATO
Nome NICOLO'
nato il 6 novembre 1973
(alto n. 29 P. I S. A/1973)
a Messina (ME)
Cittadinanza Italiana
Residenza Messina (Me)
Via Panoramica Terrazze Mare, 3350
Stato civile -----
Professione -----

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,78
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari N.N.



Firma del titolare [Signature]
FALLO il 13 - 02 - 2014
Il SINDACO
Impronta del dito indice sinistro [Signature]
(Sig. Vincenzo Castani)
Euro 5,42



COORDINATE BANCARIE

Codice BIC Swift UNCRITM1K66

Agenzia

MEA VIA GARIBALDI (21800)

PAESE	CHI EU	ON IT	ABI	CAB	N. C/C	IBAN
-------	--------	-------	-----	-----	--------	------

IT	16	E	02008	16511	000104783875	
----	----	---	-------	-------	--------------	--

Riferite a:

TROVATO

FILIPPO

RE 67

€ 5125,80

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVOROREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOConsorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 6937

del 10-03-2016 Sez. A



Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 9 marzo 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

Nella controversia vertente tra

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, ricorrente
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO BARBAGALLO

CONTRO

TROVATO FILIPPO, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Zanchi

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO IN FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12.03.2010 il Consorzio Autostrade Siciliane proponeva opposizione avverso il DI 49/2010, emesso dal Tribunale del Lavoro di Messina in data 7.01.2010 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 32.302,15 oltre interessi legali a titolo di compenso per il lavoro di progettazione e stima delle opere di ristrutturazione o demolizione/ricostruzione di n. 11 aree di servizio ubicate nelle tratte autostradali ME-CT e ME-PA assegnato a Trovato, quale dipendente del Consorzio, con provvedimento del 29 dicembre 2004.

Nel merito deduceva la carenza di prova scritta, la non fondatezza del credito per mancata prova della consegna da parte del Trovato degli elaborati grafici richiesti. Eccepeva inoltre la prescrizione del diritto al compenso.

Si costituiva tardivamente in giudizio Trovato Filippo evidenziando che le contestazioni mosse in merito alla mancata trasmissione della documentazione proveniva dall'ufficio dell'area amministrativa, ufficio incompetente stante che il medesimo era inquadrato all'interno dell'area tecnica. Evidenziava inoltre che non erano state date le motivazioni in merito al fatto che il lavoro svolto dal dipendente fosse stato ritenuto incompleto e generico. Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e ribadiva la fondatezza della richiesta del premio di incentivazione di cui all'art. 18 l. 109/1994.

All'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.



Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. (Tribunale Grosseto, 07/10/2015, n. 887)

Ciò premesso va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2956 cc del credito sollevata dall'opponente.

Infatti, vertendo la fattispecie nell'ambito del rapporto di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione non il termine triennale di cui all'art. 2956 n. 2, bensì il termine prescrizionale quinquennale: termine non maturato nel caso in esame.

Inoltre con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 2956 n. 1 cc citata nel verbale di udienza del 16.12.2013 va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza del 15.04.2014 n. 8735 secondo cui *"Giova premettere che nella fattispecie in esame si verte in tema di prescrizione presuntiva la quale ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva. Quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e cioè al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt'altra struttura e finalità, in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.)."*

Inoltre la Cassazione evidenzia che *"La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza....."* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 21/02/2005)

Alla luce di tali principi deve ritenersi nel caso di specie infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto accompagnata dalla contestazione della stessa insorgenza del credito azionato.



Nel merito il Consorzio contesta la sussistenza del credito in quanto il dipendente non avrebbe proceduto all'effettiva consegna di elaborati progettuali adeguati, risultando i progetti consegnati generici ed incompleti ed in considerazione del fatto che non può trovare applicazione l'art. 18 l. 109/1994 in quanto l'attività svolta dal Trovato non avrebbe avuto ad oggetto lavori pubblici bensì la ristrutturazione di aree di servizio di proprietà del C.A.S.

Orbene effettivamente parte ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della trasmissione degli elaborati progettuali.

Non risulta infatti allegata alcuna documentazione idonea a provare l'effettiva trasmissione agli organi competenti degli elaborati progettuali per i quali si richiede il premio di incentivo.

Inoltre essendosi il Trovato costituito in giudizio tardivamente risulta inammissibile la prova per testi richiesta con memoria di costituzione.

Né può ritenersi che la documentazione versata in atti, ed in particolare la nota del dipendente Siracusa possa costituire riconoscimento del debito, in quanto non proveniente da organo idoneo a rappresentare l'ente, bensì da uno dei soggetti partecipanti alla redazione della progettazione per la quale viene richiesto il compenso.

In considerazione del fatto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, ne consegue che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto

P Q M

sentito il procuratore di parte opponente e definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso il DI n. 49/2010 emesso dal GUL del Tribunale di Messina in data 7 gennaio 2010 così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) **condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della spese di lite che si liquidano in euro 3513,00 oltre spese generali Iva e Cpa.**

Il Giudice Unico del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino